

Novità fiscali del 5 aprile 2011: colf: da aprile disoccupazione, mobilità e comunicazioni solo online; controlli automatici dichiarazioni: istituiti nuovi codici per versamenti parziali; flussi modelli 730-4: risposte alle domande più frequenti; cartelle esattoriali gestione parasubordinati: comunicato stampa congiunto CNO -ANCL; detassazione, il beneficio vale per tutto il 2011: parere della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro

Publicato il 5 aprile 2011

colf: da aprile disoccupazione, mobilità e comunicazioni solo online; controlli automatici dichiarazioni: istituiti nuovi codici per versamenti parziali; flussi modelli 730-4: risposte alle domande più frequenti; cartelle esattoriali gestione parasubordinati: comunicato stampa congiunto CNO -ANCL; detassazione, il beneficio vale per tutto il 2011: parere della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro; locazioni agevolate in Abruzzo: istituiti i codici tributo per pagare la sostitutiva

Indice:

- 1) Colf: da aprile disoccupazione, mobilità e comunicazioni solo online**
- 2) Locazioni agevolate in Abruzzo: istituiti i codici tributo per pagare la sostitutiva**
- 3) Controlli automatici dichiarazioni: istituiti nuovi codici per versamenti parziali**
- 4) Flussi modelli 730-4: Le risposte alle domande più frequenti (faq)**
- 5) Cartelle esattoriali gestione parasubordinati: comunicato stampa congiunto CNO - ANCL**
- 6) Detassazione, il beneficio vale per tutto il 2011: parere della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro**

1) Colf: da aprile disoccupazione, mobilità e comunicazioni solo online

Le domande di disoccupazione ordinaria, di indennità, di mobilità e le comunicazioni obbligatorie per i lavoratori domestici saranno presentate all'Inps, a partire dal mese di aprile, esclusivamente attraverso il canale telematico.

L'Inps continua nel suo cammino di accentuata prossimità agli utenti e alla cittadinanza ha dichiarato il Presidente dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua proseguendo in quel processo di digitalizzazione che coinvolgerà nel corso del 2011, con la dovuta gradualità, tutte le tipologie di domande da presentare all'Inps.

I cittadini potranno attivare le procedure che li riguardano senza doversi scomodare da casa per andare allo sportello.

Telematizzazione vuol dire trasparenza e semplificazione: l'Inps vuole essere al servizio del Paese e dei suoi cittadini secondo le modalità di comunicazione più moderne ed efficienti.

Si tratta di una trasformazione dovuta, che sarà guidata e assistita per assicurare a tutti i cittadini l'accesso ai servizi e alle prestazioni.

(Inps, nota del 04.04.2011)

2) Locazioni agevolate in Abruzzo: istituiti i codici tributo per pagare la sostitutiva

Tale imposta, introdotta nel 2010 in via sperimentale in provincia dell'Aquila, adesso potrà essere versata con il modello F24.

In particolare, **l'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 38/E del 4 aprile 2011 ha istituito due codici tributi necessari per potere pagare la cedolare secca sugli affitti incentivati a L'Aquila e provincia.**

Per tali fini, il codice 1828 deve essere utilizzato dai contribuenti che versano la sostitutiva dell'Irpef in autonomia, mentre il codice 1616 è riservato all'uso da parte di sostituti d'imposta, Caf e professionisti, che trattengono il tributo in base alle informazioni desumibili dai 730 presentati dai propri assistiti.

La cedolare secca del 20% sui redditi da locazione, da versare a titolo di Irpef e relative addizionali regionale e comunale, introdotta dalla Finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 223, Legge n. 191/2009) in via sperimentale in Abruzzo per stimolare il mercato degli affitti di immobili, è un'imposta opzionale.

3) Controlli automatici dichiarazioni: istituiti nuovi codici per versamenti parziali

Vanno utilizzati qualora quando si vuole pagare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto con il codice 9001.

L'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 39/E del 4 aprile 2011 ha istituito una serie**

di codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (comunicazioni inviate dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 36-bis del D.p.r. n. 600/1973).

Alla comunicazione di irregolarità viene allegato un modello F24 precompilato - con indicazione del solo codice tributo 9001 - che il contribuente può utilizzare nel caso in cui decida di versare l'importo complessivo richiesto.

Se invece intende regolarizzare solo una parte della cifra indicata nella comunicazione, deve predisporre un diverso modello F24, riportando i codici specifici che identificano le singole somme.

La neo risoluzione contiene quelli relativi a:

- addizionale operata dal sostituto d'imposta su bonus e stock option;

ritenute operate da banche e Poste italiane sui bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni d'imposta per le ristrutturazioni (36%) e il risparmio energetico (55%);

- credito d'imposta per promuovere il sistema agroalimentare italiano all'estero

crediti d'imposta per il settore cinematografico.

I codici vanno riportati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna -importi a debito versati-.

Ovviamente, vanno poi esposti il codice atto e l'anno di riferimento presenti nelle comunicazioni.

Per agevolare i contribuenti nell'individuazione dei codici, la risoluzione evidenzia quello corrispondente utilizzato per i versamenti spontanei.

4) Flussi modelli 730-4: Le risposte alle domande più frequenti (faq)

Flussi modelli 730-4: Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in data **04 aprile 2011**, le risposte alle domande più frequenti (faq).

Comunicazione dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica, tramite l'Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi ai mod. 730/2011 presentati dai propri dipendenti

I) Quando inviare la comunicazione

Chi deve inviare la comunicazione

D: Ho già partecipato al flusso telematico dei modelli 730-4 devo inviare, entro il 31 marzo, la comunicazione per l'anno 2011?

R: Tutti i sostituti d'imposta che intendono ricevere i modelli 730-4 attraverso il flusso telematico dell'Agenzia delle entrate, anche se negli scorsi anni hanno già inviato precedenti comunicazioni, devono trasmettere, entro il 31 marzo, il modello di comunicazione predisposto per l'anno 2011.

Termini di invio della comunicazione

D: Posso inviare nel mese di maggio, il modello di comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4?

R: La comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 deve essere inviata entro il 31 marzo e ha effetto per l'assistenza da prestare nello stesso anno in cui viene trasmessa.

Nuovo sostituto d'imposta

D: Ho iniziato una attività ed assunto dipendenti nel mese di aprile, posso trasmettere la comunicazione per ricevere i 730-4 mediante il flusso telematico?

R: La comunicazione trasmessa nel mese di aprile non ha effetto per l'assistenza da prestare nell'anno in corso anche se il soggetto è un nuovo sostituto d'imposta.

II) COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Numero di protocollo modello 770 presentato

D: Nel modello di comunicazione per il 2011 è richiesta l'indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato, dove posso reperirlo?

R: Il numero di protocollo del modello 770 presentato è reperibile nell'area "Ricevute" dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Per gli utenti Entratel, è necessario collegarsi ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate inserendo il nome utente e la password. Per gli utenti Fisconline, va inserito il proprio codice fiscale, la password prescelta per l'accesso e il proprio codice Pin. Inoltre, il numero di protocollo del 770 è reperibile nel cassetto fiscale del sostituto d'imposta e nella comunicazione relativa agli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973.

Sostituto abilitato Fisconline: ricezione diretta

D: Sono un sostituto d'imposta abilitato al servizio Fisconline. Come devo compilare il modello di comunicazione per ricevere direttamente i 730-4 dei miei dipendenti?

R: Nel caso si intenda ricevere direttamente i 730-4 e si abbia l'abilitazione a Fisconline deve essere compilato esclusivamente il quadro A del modello limitatamente alla sezione I.

Sostituto abilitato Entratel: ricezione diretta

D: Sono un sostituto d'imposta abilitato al servizio Entratel. Come devo compilare il modello di comunicazione per ricevere direttamente i 730-4 dei miei dipendenti?

R: Nel caso si intenda ricevere direttamente i 730-4 e si abbia l'abilitazione al servizio Entratel deve essere compilato il quadro A del modello limitatamente alla sezione II dove deve essere indicato il codice sede Entratel.

Sostituto che incarica per ricezione intermediario abilitato

D: Sono un sostituto d'imposta che, sebbene in possesso di una abilitazione telematica desidero che l'Agenzia delle entrate renda disponibili i modelli 730-4 dei miei dipendenti ad un intermediario da me prescelto, come devo compilare il modello di comunicazione?

R: Nel caso si voglia che l'Agenzia delle entrate renda disponibili i 730-4 dei propri dipendenti ad un intermediario abilitato deve essere compilato il quadro B. Nella colonna 2 deve essere indicato il codice sede Entratel dell'intermediario prescelto. Deve, inoltre, essere compilata la delega del sostituto d'imposta all'intermediario prescelto.

Codice sede Entratel

D: Nel modello di comunicazione si richiede l'indicazione del codice sede Entratel. Dove posso reperirlo?

R: Il codice sede Entratel è definito al momento della richiesta di abilitazione al servizio ed è costituito da una tripletta numerica compresa tra i valori "000" e "999". La sede principale o unica sede assume il valore "000", le sedi secondarie hanno il valore immediatamente successivo, la prima sede secondaria "001", la seconda "002", le eventuali altre sedi secondarie sono numerate progressivamente.

Il codice sede Entratel è riportato nell'attestazione di avvenuta abilitazione rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nonché nella parte superiore sinistra della schermata del sito del servizio Entratel dopo il codice fiscale.

Delega del sostituto

D: Sono un sostituto d'imposta che ha indicato nella comunicazione i dati dell'intermediario scelto per la ricezione dei modelli 730-4 devo necessariamente compilare il riquadro che contiene la delega del sostituto?

R: Nella compilazione del modello di comunicazione, quando è compilato il quadro B deve risultare compilata anche la delega del sostituto e vi deve essere coincidenza tra il codice fiscale dell'intermediario indicato nella colonna 1 del quadro B e quello indicato nella delega.

III) VARIAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Variazione dei dati della comunicazione

D: E' variato uno dei dati che ho indicato nella comunicazione cosa devo fare per continuare a ricevere i modelli 730-4 dall'Agenzia delle entrate attraverso il flusso telematico?

R: La variazione di uno qualunque dei dati indicati nel modello di comunicazione per l'anno

2011 deve essere resa nota all’Agenzia delle entrate con l’invio di una nuova comunicazione. Tale comunicazione annulla automaticamente la precedente e pertanto deve contenere tutte le indicazioni, comprese quelle non variate. Anche in questo caso, come per la prima comunicazione, le variazioni trasmesse oltre il 31 marzo non hanno effetto per l’anno in corso.

Numero di protocollo da indicare per le variazioni

D: Quando si trasmette una nuova comunicazione per variare dati precedentemente inoltrati è necessario indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione inviata?

R: Nella nuova comunicazione che modifica dati già inviati con il modello di comunicazione per l’anno 2011 deve essere necessariamente indicato il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla precedente comunicazione da variare.

Variazione dati comunicati con precedenti modelli

D: Ho già partecipato al flusso telematico dei 730-4 e, rispetto allo scorso anno sono intervenute delle variazioni negli elementi comunicati all’Agenzia delle entrate devo inviare la comunicazione di variazione per portare a conoscenza i nuovi dati?

R: Per il 2011 tutti i sostituti interessati, anche in assenza di variazioni dei dati, devono presentare la comunicazione entro il 31 marzo. La comunicazione di variazione di dati deve essere trasmessa soltanto se si intende variare i dati indicati nel modello di comunicazione approvato per l’anno 2011.

Cessazione attività

D: Ho partecipato al flusso telematico dei 730-4 lo scorso anno, ho cessato l’attività devo inviare la comunicazione per la revoca?

R: No, poiché per ricevere i modelli 730-4 in via telematica è necessario trasmettere la comunicazione predisposta per il 2011. La comunicazione di revoca deve essere trasmessa soltanto da coloro che non rivestono più la qualifica di sostituto d’imposta da una data successiva a quella di invio della comunicazione approvata per l’anno 2011.

IV) RICEVUTE DI ACQUISIZIONE O DI SCARTO DELLE COMUNICAZIONI

Ricevute di acquisizione della comunicazione

D: Ho inviato la comunicazione entro il 31 marzo come posso essere sicuro del suo accoglimento?

R: L’Agenzia delle entrate invia una ricevuta di avvenuta ricezione riportante la dicitura: “In datail sistema informativo dell’Agenzia delle entrate ha acquisito con protocollo.....la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 del 2011. La comunicazione è stata presentata da....”

Ricevute di scarto della comunicazione

D: Ho inviato la comunicazione, perché mi è stata inviata una ricevuta di scarto?

R: I motivi che hanno portato al mancato accoglimento della comunicazione possono essere generati da vari fattori, di seguito si elencano le cause.

La ricevuta reca la dicitura: "In datail sistema informativo dell'Agenzia delle entrate ha acquisito con protocollo.....la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 del 2011. La comunicazione è stata presentata da..... La comunicazione è stata scartata per:

codice fiscale del sostituto o dell'intermediario indicato nel quadro B o dell'incaricato alla trasmissione o del fornitore non presente in Anagrafe Tributaria:

il codice fiscale è stato riportato in modo erraneo;

non è stato indicato un numero di codice fiscale bensì un numero di partita IVA;

utenza telematica, indicata nel quadro A sez. I o nella sez. II o nel quadro B, non abilitata;

utenza telematica indicata nel quadro B non abilitata alla ricezione dei dati 730-4;

utente non abilitato alla trasmissione per conto di altri soggetti;

errata indicazione del protocollo del mod. 770S/2010;

presenza in Anagrafe Tributaria del mod. 770S/2010 e casella di mancata presentazione compilata;

trasmissione effettuata oltre il termine previsto;

nuova comunicazione in assenza della compilazione della sezione comunicazione sostitutiva;

indicazione del numero di protocollo errato della precedente comunicazione

revoca in assenza di precedente valida comunicazione.

Nuovo invio della comunicazione a seguito di scarto

D: Ho inviato la comunicazione entro il 31 marzo, mi è stata inviata una ricevuta di scarto cosa devo fare?

R: Individuato il motivo dello scarto ed effettuata la correzione dell'errore la comunicazione deve essere ritrasmessa. E' considerata valida per l'assistenza da prestarsi nel medesimo anno della trasmissione la comunicazione corretta inviata entro il 31 marzo o nei cinque giorni lavorativi successivi a quello di scarto.

V) SCARICO DEI DATI DEI 730-4

Modalità e tempi di ricezione dei 730-4

D: I modelli 730-4 dei miei dipendenti sono resi disponibili tutti in un solo file o con più invii?

R: L’Agenzia delle entrate rende disponibili i modelli 730-4 entro un massimo di dieci giorni dalla data di ricezione delle trasmissioni effettuate dai Caf e dai professionisti abilitati. Pertanto è necessario verificare costantemente l’arrivo di nuovi invii. Per ogni resa disponibilità i modelli 730-4 destinati ad un singolo sostituto sono costituiti da uno o più files ordinati per Caf o professionista abilitato. In ogni 730-4 sono indicati gli estremi del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Reperimento dei 730-4 resi disponibili

D: Dove reperire i dati relativi ai 730-4 successivamente alla messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate?

R: I dati dei modelli 730-4 sono reperibili nell’area “Comunicazioni” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per gli utenti Entratel, è necessario collegarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate inserendo il nome utente e la password. Per gli utenti Fisconline, va inserito il proprio codice fiscale, la password prescelta per l’accesso e il proprio codice Pin.

Ambiente di sicurezza non configurato

D: dopo aver effettuato il collegamento con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate è possibile aprire il file contenente i dati dei 730-4?

R: Per aprire il file contenente i dati dei 730-4 occorre che sia validamente configurato l’ambiente di sicurezza.

Stampa dei 730-4

D: dopo aver ricevuto i dati relativi ai 730-4 è possibile effettuare una stampa dei modelli?

R: I dati relativi ai 730-4 possono essere sia stampati, in modo da avere tutti i dati e i riferimenti necessari relativamente ad ogni singolo dipendente, sia utilizzati in forma telematica.

VI) UTILIZZO DEI DATI DEI 730-4 NELLE PROCEDURE “BUSTE-PAGA”

Struttura dei 730-4

D: I dati relativi ai modelli 730-4 con quale formato telematico sono messi a disposizione?

R: Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione riservata ai modelli di dichiarazione, sono reperibili le specifiche tecniche del modello 730/2011. Nell’allegato A di dette specifiche è descritto il formato telematico con cui sono resi disponibili i dati dei 730-4, la struttura dei dati è quella descritta nel record “M”. In particolare il documento informatico conterrà un record di testa e un record di coda entrambi lunghi 1.900 caratteri e, un record “M” per ogni mod. 730-4 reso disponibile.

Utilizzo dei dati 730-4 nelle procedure paga

D: dopo aver scaricato i dati relativi ai 730-4, come posso utilizzarli all'interno delle mie procedure paga?

R: In funzione delle peculiarità del proprio sistema informativo aziendale, è necessario dotarsi di un apposito software che consenta di trasferire il contenuto dei dati relativi ai modelli 730-4 (resi disponibili con la struttura del tracciato telematico record "M") nella propria base informativa.

Informazioni contenute nei 730-4

D: Nel file messo a disposizione quali informazioni sono reperibili?

R: Nel file messo a disposizione è presente un apposito record "M" per ogni singolo dipendente. In ogni record "M", oltre alle informazioni anagrafiche del contribuente stesso, sono presenti le informazioni relative al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, (Caf, professionista abilitato o associazione professionale) e quelle relative al sostituto d'imposta comprensive del codice sede operativa. Inoltre, è indicato se è un modello 730-4 integrativo e, per ogni tributo i singoli importi da trattenere o da rimborsare con l'eventuale richiesta di rateizzazione. Se il 730 è stato presentato in forma congiunta, gli importi da trattenere o da rimborsare sono riportati distintamente per il dichiarante e per il coniuge.

Indicazione dei codici sede nei 730-4

D: I codici che ho attribuito alle mie sedi operative riportandoli sui CUD sono reperibili nei dati dei modelli 730-4?

R: Nel documento informatico che contiene i dati del modello 730-4 riferito ad un singolo dipendente è presente anche l'informazione relativa al codice della sede operativa (campo 54 del record "M"). Tale codice corrisponde a quello indicato dal contribuente nel frontespizio del modello 730/2011 nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

VII) Trasmissione dei 730 all'Agenzia delle entrate

Scarto della dichiarazione per assenza 730-4

D: I dati del 730-4 possono essere inviati separatamente dalla dichiarazione 730?

R: I dati del 730-4 costituiscono parte integrante della dichiarazione 730, pertanto, devono essere inviati in un unico file e non possono essere inviati separatamente. La stessa modalità di trasmissione è prevista per il 730 integrativo.

Sostituti abilitati alla ricezione telematica dei 730-4

D: I dati relativi al 730-4 devono essere sempre allegati ai dati della dichiarazione 730?

R: I dati del modello 730-4 devono essere allegati alla dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, è tra i soggetti abilitati a ricevere il mod. 730-4 dall'Agenzia delle entrate

Solo se il sostituto d'imposta non è tra i soggetti abilitati a ricevere i 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle entrate, i dati relativi al modello 730-4 non devono essere allegati alla dichiarazione 730.

Scarto della dichiarazione per anomalie 730-4

D: In caso di trasmissione di una dichiarazione 730 contenente nello stesso file i dati relativi al mod. 730-4, è possibile lo scarto della dichiarazione per anomalie relative al mod. 730-4?

R: In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, è oggetto di controllo sia la presenza dei dati del mod. 730-4 che la coerenza degli stessi con quelli presenti nel modello 730. Eventuali anomalie riscontrate costituiscono motivo di scarto del 730 trasmesso.

5) Cartelle esattoriali gestione parasubordinati: comunicato stampa congiunto CNO - ANCL

In relazione alle cartelle esattoriali della gestione parasubordinati occorre valutare i casi dubbi e proporre ricorso nei tempi ordinari.

Lo ha precisato il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro** con un **comunicato congiunto** pubblicato sul relativo sito il **04 aprile 2011**.

Tale documento avverte che è stato comunicato all'Inps la grave situazione che si è venuta a creare a seguito dell'errata emissione di migliaia di cartelle esattoriali contestanti contributi della gestione Inps parasubordinati nella generalità dei casi non dovuti.

Dal canto suo l'Inps, accertata la situazione, sta valutando l'ipotesi di una sospensione di tali cartelle esattoriali per consentirne gli sgravi.

Viene poi consigliato nei casi opportuni di presentare comunque ricorso all'autorità giudiziaria.

6) Detassazione, il beneficio vale per tutto il 2011: parere della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 8 del 04 aprile 2011 si è occupata della detassazione di cui all'art. 53, comma 1, D.L. n. 78/2010.

In conclusione tale parere sostiene che poiché la legge fa generico riferimento alle somme erogate "in attuazione" della contrattazione secondaria, e questa - mediante l'accordo quadro - chiarisce la volontà delle parti di utilizzare il beneficio legale per tutto il 2011 (ricependo da tale data le disposizioni dei contratti nazionali), tutte le erogazioni intervenute nell'anno si devono

considerare in attuazione di essa, e quindi godono del beneficio fiscale.

L'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che "Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale", sono detassate al 10%.

Per conseguenza, una condizione necessaria per l'operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione ("nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011") siano erogate "in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali".

Sono quindi esclusi i contratti collettivi nazionali e i contratti individuali.

E' possibile che tali contratti collettivi territoriali o aziendali siano conclusi non all'inizio del 2011 ma nel corso dell'anno.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

